

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 5

Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa.

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese venete.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;
- b) ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a);
- c) ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a) in esecuzione di un contratto di somministrazione previsto dal capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) ai collaboratori a progetto previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le società o le imprese previste dalla lettera a).

2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

- a) l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali;
- b) l'ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice;
- c) l'ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda dell'imprenditore;
- d) l'adesione a eventuali società o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1.

3. Ai fini della presente legge l'offerta di partecipazione finanziaria dei lavoratori non può essere inferiore a un decimo del capitale delle società o delle imprese.

4. Ai fini della presente legge per capitale delle società o delle imprese s'intende:

- a) nelle società di capitali, il capitale sottoscritto;
- b) nelle società di persone, il valore complessivo delle quote risultante dalla situazione patrimoniale delle società;
- c) nelle imprese individuali, il valore delle aziende risultanti dalla situazione patrimoniale.

5. Il numero dei lavoratori, partecipanti o associati, non può essere inferiore a un decimo dei soggetti occupati presso la società o l'impresa.

6. La partecipazione è volontaria e può essere individuale o collettiva.

7. L'offerta delle azioni o delle quote deve essere aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, sulla base della categoria professionale, del livello di inquadramento, dell'anzianità di servizio, della tipologia di rapporto.

Art. 3

Agevolazioni per i lavoratori

1. La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti e agli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall'articolo 2.

2. A tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica:

- a) assegnare prestiti agevolati;
- b) finanziare la stipulazione di contratti di assicurazione o garanzie bancarie a protezione dei dipendenti e degli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, contro il rischio di insolvenza;
- c) concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;
- d) incentivare gli enti locali o loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali.

Art. 4

Agevolazioni per le imprese

1. La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni:

- a) contributi in conto interessi o altre forme di agevolazioni creditizie;
- b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;
- c) incentivazioni agli enti locali o a loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.

2. Le agevolazioni e le incentivazioni sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese che:

- a) concordano le forme di partecipazione finanziaria con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- b) dimostrano che i lavoratori sono stati correttamente informati, attraverso specifiche iniziative di formazione, sui rischi che derivano dalla partecipazione al capitale aziendale, con particolare riguardo alla partecipazione a società di persone;
- c) riservano la presenza di rappresentanti dei dipendenti nel collegio sindacale e/o nel consiglio di amministrazione o negli altri organi delle società di capitali ovvero prevedono idonee forme di partecipazione o controllo nella gestione delle imprese;
- d) prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori a progetto o di soggetti che operano in esecuzione di un contratto di somministrazione ovvero prevedono la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato;

- e) prevedono forme concordate e incentivanti per i lavoratori di accumulazione di risparmio da investire nell'impresa;
- f) si impegnano al riacquisto delle quote, entro cinque anni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; reciproco impegno di vendita della quota all'impresa da parte del lavoratore cessato dal servizio per motivi diversi dal collocamento a riposo può essere preventivamente concordato.

Art. 5

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. La Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare, apposito bando sulla base del quale le garanzie, le agevolazioni e le incentivazioni previste dalla presente legge sono assegnate ai lavoratori e alle imprese.

Art. 6

Fondi d'impresa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera d), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere o costituire o partecipare a società di investimento riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori elencati all'articolo 2, comma 1, delle aziende firmatarie.

Art. 7

Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria

1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2010 e in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte:

- a) quanto all'esercizio 2010, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", e contestuale incremento delle risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012;
- b) quanto all'esercizio 2011, con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Agevolazioni per i lavoratori

Art. 4 - Agevolazioni per le imprese

Art. 5 - Modalità di concessione delle agevolazioni

Art. 6 - Fondi d'impresa

Art. 7 - Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 gennaio 2008, dove ha acquisito il n. 293 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bonfante, Azzi, Causin e Tiozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 ottobre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 361.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la possibilità della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e quindi agli utili d'impresa è prevista dal nostro ordinamento, in particolare dagli articoli 46 e 47 della Costituzione e dall'articolo 2349 del Codice civile.

La previsione astratta, tuttavia, non ha mai trovato, in Italia, una concretizzazione in una disciplina di legge adeguata alla crescente importanza del fenomeno, mentre si trovano alcuni esempi di applicazione pratica, anche se tuttora sporadici, avviati da alcune società (noto, per la sua articolazione ed importanza ed anche per essere stato uno dei primi casi in Italia è l'accordo raggiunto nel maggio del 2000 alla DALMINE, la società leader nella produzione di tubi di acciaio senza saldatura).

È opinione comune che il coinvolgimento dei lavoratori nel capitale azionario o, comunque, nella proprietà dell'impresa, per diffondersi in modo socialmente rilevante, necessiti sia di incentivi di ordine fiscale, contributivo, creditizio e con premi di risparmio sia di regole giuridiche certe e trasparenti.

È evidente che la disciplina, per essere ancor più incisiva, dovrebbe avere caratteristiche nazionali; tuttavia, si ritiene che le Regioni economicamente più dinamiche, come il Veneto, possano svolgere un ruolo di traino, anche di sperimentazione, non sottovalutando il fatto, peraltro, che il decentramento sempre maggiore di risorse e competenze anche in materia fiscale dallo stato alle regioni lascia comunque a queste ultime ampi margini per promuovere ed incentivare un'azione rilevante in questo campo.

Il Veneto, come è noto, si contraddistingue anche per una intensa presenza delle piccole e medie imprese che, lungi dal volere essere escluse a priori dalla possibilità di coinvolgere i propri dipendenti nella proprietà e gestione dell'impresa, cercano forme innovative che permettano di competere su un mercato sempre più selettivo e, nel contempo, di mantenere e attrarre personale qualificato, coinvolto anche emotivamente nella ricerca di una qualità sempre maggiore del prodotto o del servizio.

Tra le diverse e non necessariamente antitetiche esigenze di maggior produttività, di equa distribuzione degli utili, di più sicurezza nei luoghi di lavoro, di maggior riconoscimento retributivo al lavoro dipendente, occorre trovare nuove soluzioni, che ne perseguano la sintesi.

Il dibattito politico ed economico di questi ultimi mesi si è concentrato in modo particolare sull'aumento del costo della vita e sul parallelo insufficiente livello retributivo del lavoro dipendente in Italia, tanto più se raffrontato con altri paesi europei. Le proposte per migliorare la situazione economica dei nostri lavoratori ruotano attorno alla riduzione fiscale (sia con un ritocco al ribasso delle aliquote IRPEF, sia con l'aumento delle detrazioni fiscali e delle spese familiari detraibili) e ad una dinamica salariale maggiormente correlata alla produttività, con ipotesi, in parte già attuate di riduzione fiscale o contributiva sugli straordinari, sui premi di produzione o risultato. Senza voler entrare nel merito del dettaglio di un dibattito certamente ricco, articolato ed aperto a diverse evoluzioni, si ritiene che anche la compartecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa possa essere considerata un modo, nuovo (per l'Italia) da approfondire e sperimentare, per elevare il reddito complessivo dei lavoratori. Non solo: la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa da cui dipendono si collega al dibattito sui diritti di partecipazione dei lavoratori negli organismi di gestione e controllo delle società e dunque al tema della democrazia economica.

Lo stesso Parlamento europeo, in una risoluzione del 2003, ha sottolineato l'importanza della promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, mettendo in rilievo, tra gli altri, alcuni fattori di vantaggio che vale la pena di ricordare:

- viene incrementata la quota di capitale proprio delle imprese, il che consente un più facile accesso al capitale di prestito (Basilea II). Entrambi i fattori poi aumentano la capacità di investimento delle imprese;
- vengono favorite la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma viene anche migliorata la qualità dell'occupazione e si dà un importante contributo ad una maggiore coesione sociale.

Il Parlamento europeo, altresì, ha evidenziato che i regimi di partecipazione al capitale produttivo e i piani di pensionamento individuale (fondi pensione) non debbano ritenersi concorrenziali e quindi escludersi a vicenda; il Parlamento europeo ha chiarito, infine, che va evitato che le contrattazioni collettive sull'aumento della retribuzione netta vengano fatte coincidere con i negoziati sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori, partendo dal presupposto che la partecipazione dei lavoratori rappresenta sempre un elemento aggiuntivo e non deve sostituire i normali aumenti di stipendio.

La presente proposta di legge cerca di dare una risposta concreta ad un'esigenza, che appare in crescita da parte delle imprese, anche piccole e medie, di coinvolgere i propri dipendenti, non solo i manager ed i quadri direttivi, nella gestione dell'impresa, nella convinzione che la qualità dei prodotti e dei servizi cresce e si consolida grazie anche alla cura dei dettagli, sui quali tutti i lavoratori possono fattivamente contribuire; contestualmente c'è da parte dei lavoratori dipendenti l'esigenza di sentirsi maggiormente parte attiva del lavoro che svolgono e non solo per ragioni economiche, nonché la concreta necessità di trovare forme idonee per accrescere il proprio reddito. Per la collettività regionale vi è un interesse generale ad una relazione armonica tra capitale e lavoro ed anche un interesse economico concreto ad incentivare e incrementare il capitale ed il reddito del lavoro e quindi la ricchezza complessiva della regione.

La proposta di legge è composta da 8 articoli.

L'articolo 1 fissa il principio del sostegno regionale alla partecipazione dei lavoratori alla proprietà e gestione delle imprese.

L'articolo 2 stabilisce le tipologie dei lavoratori ed imprese interessati dalla norma, estendendo la possibilità di acquisire azioni o quote dell'impresa anche agli ex dipendenti ora a riposo, ai dipendenti a tempo determinato, ai soggetti che hanno prestato il proprio lavoro in esecuzione di un contratto di somministrazione ed ai collaboratori a progetto. Per quanto riguarda le aziende si è cercato di tener conto dell'importanza nel Veneto della presenza della piccola e media impresa, ampliando il più possibile lo spettro delle ditte potenzialmente interessate. L'articolo 2 intende, inoltre, delimitare entro parametri ragionevoli i presupposti di applicazione, prevedendo un minimo di partecipazione finanziaria in relazione al capitale delle imprese ed al numero dei dipendenti occupati. Vengono altresì stabiliti alcuni principi, quali la partecipazione volontaria e la parità di trattamento.

L'articolo 3 prevede le possibili agevolazioni a favore dei lavoratori che partecipano all'acquisto di quote dell'impresa, tra le quali assume rilievo l'assicurazione contro il rischio d'insolvenza, raccomandata dal Parlamento europeo, per evitare che il lavoratore, nel caso di fallimento dell'impresa, possa perdere sia il lavoro che i risparmi (doppio rischio).

L'articolo 4 stabilisce le ipotesi di agevolazioni a favore delle imprese che promuovono le iniziative; di particolare interesse, anche per i lavoratori, la parte che prevede il favore per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di precariato.

L'articolo 5 disciplina le modalità di assegnazione dei benefici, prevedendo che essi siano concessi sulla base di apposito bando, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

L'articolo 6 autorizza la Giunta regionale a costituire o partecipare a società d'investimento, riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori previsti dal comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 7 prevede che le agevolazioni alle imprese siano concesse nel rispetto della regola del "de minimis".

L'articolo 8, norma finanziaria, proietta la spesa nel biennio 2010-2011 secondo una progressione che va dai 700.000 euro del 2010 a 1 milione di euro del 2011, progressione che evidentemente vuol essere anche un auspicio per la buona riuscita di un'operazione difficile e complessa ma che potrebbe porre il Veneto, ancora una volta, fra le Regioni all'avanguardia e recuperare un ruolo anche in Europa, dove Paesi come la Gran Bretagna e la Francia sono in questo settore ben più avanti.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 20 ottobre 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei Gruppi Forza Italia - Popolo della Libertà (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta Padania (Zamboni e Meggiolaro con delega Frasson-U.D.C.), L'Ulivo - Partito Democratico Veneto (Tiozzo) e Misto (Cancian).

Della relazione in aula è stato incaricato il Vice Presidente Lucio Tiozzo.

3. Struttura di riferimento

Direzione lavoro